



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA

N. 111 DEUR NT. 29 AGO. 2017.

Prime direttive a seguito dell'entrata in vigore, in data 15 agosto 2017 della riforma della magistratura onoraria (decreto legislativo 13 luglio 2017 numero 116)

Come è noto in data 15 agosto è entrato in vigore il decreto legislativo numero 116/2017, recante profonde modifiche nella disciplina della magistratura onoraria, e, per quanto riguarda più da vicino gli uffici requirenti, della figura del vice procuratore onorario.

La lettura del testo normativo appare assai complessa : in ragione di norme transitorie distribuite nell'intero corpo del testo, vi sono disposizioni che risultano immediatamente applicabili, cioè a partire dal 15 agosto, ed altre che andranno a regime a partire dal 14 agosto 2021.

Al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo in questione tutti i vice procuratori onorari in carico a questo ufficio già esercitavano il servizio.

Ritengo pertanto utile di segnalare disposizioni che, in base ad una prima lettura delle norme, risultano immediatamente vigenti, e impongono una differente organizzazione dell'ufficio :

A) per ciò che attiene la materia civile :

l'articolo 17 del decreto legislativo in questione non preveda fra le attività delegabili al viceprocuratore onorario l'intera materia civile, diversamente da quanto è avvenuto sino alla data del 15 agosto, anche tenuto conto che l'articolo 72 dell'Ordinamento Giudiziario è stato abrogato. Ne consegue che i predetti magistrati onorari non potranno più rappresentare l'ufficio, in particolare per i visti sui provvedimenti di volontaria giurisdizione e partecipazione alle udienze per la nomina di amministratore di sostegno nei casi di ricorso per interdizione,

inabilitazione, querela di falso ovvero tutte le volte in cui sia obbligatoria la presenza del pubblico ministero.

Al riguardo pertanto si dispone che nella formazione dei prossimi calendari per le udienze, così come comunicate dal tribunale civile, per il cui supporto ci si avvale del personale amministrativo in sede, l'ufficio sia rappresentato da un PM togato, secondo una rotazione che garantisca l'equa distribuzione degli impegni.

B) per ciò che attiene le udienze penali davanti al tribunale in composizione monocratica:

il VPO può svolgere le funzioni di pubblico ministero , su delega del Procuratore della Repubblica e secondo direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attività di pubblico ministero, nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, senza che vi sia più distinzione tra procedimenti a citazione diretta e procedimenti derivanti da rinvio a giudizio. In tal senso milita non solo la chiara lettera dell'art.17 comma 3, ma anche l'abrogazione dell'art.72 dell'ordinamento giudiziario che tale distinguo faceva con la previsione di cui all'ultimo comma.

La legge esclude la possibilità di delegare il VPO nelle udienze riguardanti i procedimenti relativi a delitti di cui agli articoli 589 e 590 codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di cui all'articolo 590 sexies codice penale. Tale esclusione tuttavia è limitata (per tutti i vice procuratori onorari già in servizio alla data dall'entrata in vigore della riforma -15 agosto-) ai procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio della Procura in data successiva al 15 agosto 2017. Ne consegue, quindi, che per tutti i procedimenti già in corso, per quelli per cui è stata già esercitata l'azione penale, e per quelli iscritti in data anteriore al 15 agosto 2017, che abbiano ad oggetto tali reati , la delega ai viceprocuratori onorari per il dibattimento potrà continuare ad essere conferita.

I magistrati dell'ufficio invece, porranno particolare attenzione a tutti i procedimenti, per i reati di cui sopra, iscritti a partire dal 15 agosto 2017, per i quali, in caso di esercizio dell'azione penale, dovranno obbligatoriamente segnalarsi per il dibattimento e comunque seguire personalmente ogni sviluppo procedimentale (art.17 comma 3 e 30 comma 8).

C) Impegno in udienza :

La previsione di cui all'art.1 comma 3 , regolante l'impegno in udienza dei VPO per una durata non superiore a due giorni massimi a settimana, non si applica per il primo quadriennio ai V.P.O. in servizio (art. 31, comma 5).

D) Indennità:

per il primo quadriennio (art. 31, comma 2), si applicano ai VPO in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo le indennità attualmente vigenti.

Si ricorda che, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui al capo XI del decreto legislativo, ai V.P.O in servizio alla data di entrata in vigore della legge si applicano tutte le disposizioni di cui al capi I-IX del medesimo decreto. (art. 32, comma 1) e ciò sino alla scadenza del quarto anno successivo al 15 agosto 2017. In particolare va segnalato che ai sensi dell'art.25, comma 3 , tutti i VPO non iscritti agli albi forensi, ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'art.2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n.335. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi dell'art.25, comma 5, è attuata per tutti i VPO con le modalità previste dall'art.41 DPR n.1124/1965 in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. A tal fine, in attesa comunque di ricevere una circolare chiarificatrice , occorrerà che il dirigente amministrativo prenda i primi contatti con l'INPS per l'accesso alla Gestione e per la tutela di malattie e infortuni.

Si comunichi ai colleghi Magistrati, ai Viceprocuratori Onorari e al Dirigente Amministrativo per gli incumbenti di competenza e, per conoscenza, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari.

Foggia, 29 agosto 2017

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA REGGENTE

dott. Francesca R. Pirrelli

